

Documento di consultazione sulle disposizioni della Banca d'Italia relative a intermediari finanziari in materia di rischio di credito di controparte e rischi di mercato.



Qual è l'oggetto della consultazione?

La consultazione pubblica riguarda le proposte di modifica alle disposizioni della Banca d'Italia in materia di rischio di credito di controparte per gli intermediari di cui all'art. 106 del TUB (Titolo IV, Capitolo 9 della Circolare della Banca d'Italia n.288/2015).



Quali sono le ragioni della presente consultazione?

La consultazione è volta a raccogliere commenti e osservazioni sulle proposte di modifica alle disposizioni sopra indicate; le modifiche verrebbero apportate per estendere agli intermediari finanziari di cui all'art. 106 TUB (di seguito 'intermediari 106') – in coerenza con il principio della vigilanza equivalente – la normativa prudenziale delle banche applicabile in materia di rischio di credito di controparte ai sensi del vigente Regolamento (UE) 2013/575. *Per maggiori info, clicca [qui](#).*



A chi si rivolge questa consultazione?

La consultazione si rivolge agli intermediari 106 e alle società capogruppo di gruppi finanziari italiani, alle associazioni di categoria, nonché a chiunque possa avere interesse a fornire alla Banca d'Italia osservazioni e formulare commenti sul documento di consultazione. *Per maggiori info, clicca [qui](#).*



Entro quando e come si possono inviare osservazioni e commenti?

Osservazioni e commenti possono essere trasmessi entro 60 giorni dalla pubblicazione del presente documento di consultazione sul sito web della Banca d'Italia, tramite *pec* oppure in forma cartacea. *Per maggiori info, clicca [qui](#).*



Cosa accade dopo la consultazione pubblica?

La Banca d'Italia analizzerà le osservazioni e i commenti ricevuti nel corso della consultazione per predisporre i testi finali delle disposizioni, che verranno pubblicati sul sito *web* dell'Istituto, ferme restando le forme di pubblicazione previste dalla legge. La Banca d'Italia provvederà altresì a pubblicare un “resoconto della consultazione”, salvo che non sussista una ragione di esclusione dalla pubblicazione, ai sensi dell'articolo 8 del Provvedimento del 9 luglio 2019 riguardante l'adozione di atti normativi. Per *maggiori info*, clicca [qui](#).

Obiettivi della presente consultazione

Si sottopongono a consultazione pubblica le modifiche al Titolo IV, Capitolo 9 della Circolare della Banca d'Italia n. 288 del 3 aprile 2015, contenenti le disposizioni per il calcolo dei requisiti patrimoniali in materia di rischio di credito di controparte degli intermediari finanziari di cui all'art. 106 TUB ("intermediari 106").

Le modifiche proposte tengono conto dell'evoluzione della disciplina prudenziale delle banche alla luce delle modifiche introdotte dal Regolamento (UE) 2019/876 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 20 maggio 2019 (CRR2) che modifica il Regolamento (UE) n. 575/2013 (CRR), in coerenza con l'impianto della normativa applicativa volta a realizzare per tali soggetti un regime di vigilanza caratterizzato da requisiti prudenziali comparabili per robustezza a quelli applicabili alle banche (vigilanza equivalente) e ad attuare il principio di proporzionalità tramite un sistema di regole che tenga conto delle peculiarità degli intermediari in termini di complessità operativa, dimensionale e organizzativa nonché della natura dell'attività svolta.

L'intervento riguarda le regole sul calcolo del valore dell'esposizione per il rischio di controparte: l'applicazione delle nuove metodologie standardizzate introdotte per le banche dal CRR2 viene integralmente estesa agli intermediari 106.

Le modifiche proposte sono accompagnate da un riquadro che illustra le scelte compiute, le ragioni e le finalità complessive dell'intervento di modifica. Il presente documento di consultazione è pubblicato in conformità con quanto previsto dall'art. 3 del Regolamento della Banca d'Italia sull'adozione degli atti normativi o aventi natura regolamentare (cfr. [Provvedimento del 9 luglio 2019](#)).

A chi si rivolge la presente consultazione

La presente consultazione è di interesse, in particolare, per: i) gli intermediari finanziari di cui all'art. 106 TUB e le società capogruppo di gruppi finanziari italiani; ii) le associazioni di categoria, che possono rappresentare le istanze dei propri associati; iii) ogni altro soggetto o organizzazione che possa avere interesse a fornire alla Banca d'Italia osservazioni e spunti di riflessione sulle modifiche sottoposte a consultazione pubblica.

Analisi di impatto della regolamentazione

Con riferimento all'estensione agli intermediari 106 del trattamento prudenziale del rischio di controparte previsto dall'attuale CRR, in conformità con l'art. 5 del richiamato [Provvedimento del 9 luglio 2019](#), il presente documento di consultazione è accompagnato da un'analisi di impatto della regolamentazione ("AIR") in modalità semplificata. L'AIR valuta i costi e i benefici connessi all'estensione agli intermediari 106 del regime prudenziale relativo alle esposizioni al rischio di controparte applicabile alle banche (contenuto nel vigente CRR).

Le evidenze della AIR supportano l'allineamento della disciplina degli intermediari 106 a quella delle banche.

L'intervento, a fronte di costi molto limitati, assicurerebbe: una maggiore coerenza generale del *framework* normativo, grazie ad una più estesa applicazione del principio di vigilanza equivalente; la neutralità della normativa rispetto ai rischi assunti dagli intermediari, evitando possibili distorsioni che potrebbero derivare dall'applicazione di regole differenti per gli Intermediari 106; una quantificazione dei requisiti di capitale più aderente ai rischi e allineata agli standard internazionali; l'incentivo all'adozione di tecniche di misurazione e gestione dei rischi più precise per quegli intermediari 106 che operano in derivati.

Termini e modalità per partecipare alla consultazione pubblica

Le risposte alla consultazione possono essere trasmesse entro 60 giorni dalla data di pubblicazione del presente documento.

Gli indirizzi della Banca d'Italia cui far pervenire le risposte alla consultazione sono i seguenti:

- ram@pec.bancaditalia.it qualora si disponga di posta elettronica certificata (PEC) e la risposta sia trasmessa quindi in formato elettronico all'indirizzo; oppure
- Servizio Regolamentazione e Analisi Macroprudenziale, Divisione Supporto Regolamentazione Internazionale, via Delle Quattro Fontane 121/123, 00184, Roma, qualora si voglia far pervenire la risposta in forma cartacea. In tal caso, una copia in formato elettronico dovrà essere contestualmente inviata all'indirizzo e-mail ram.sri@bancaditalia.it.

In conformità con l'art. 6 del richiamato [Provvedimento del 9 luglio 2019](#), le risposte ricevute durante la consultazione saranno analizzate solo se pertinenti e rilevanti per la definizione del contenuto degli atti di regolazione.

In conformità con l'art. 4 del richiamato [Provvedimento del 9 luglio 2019](#), per agevolare la valutazione dei contributi alla consultazione si invitano i rispondenti a indicare esplicitamente i punti del documento a cui i contributi si riferiscono.

I rispondenti alla consultazione che – per esigenze di riservatezza – desiderano che le proprie risposte non siano pubblicate oppure siano pubblicate in forma anonima, ne fanno esplicito riferimento nella risposta alla consultazione oppure nella mail di trasmissione della stessa; i rispondenti che chiedono che la pubblicazione avvenga in forma anonima trasmettono anche un documento opportunamente anonimizzato. Il generico *disclaimer* di confidenzialità eventualmente presente in calce alle comunicazioni inviate via posta elettronica non sarà considerato una richiesta di non divulgare i commenti. Resta salvo, in ogni caso, quanto indicato nell'ultimo periodo della sezione successiva.

Dei dati personali possono venire a conoscenza i Capi delle Strutture interessate dall'attività di regolamentazione cui è riferita la consultazione, nonché gli addetti autorizzati al trattamento.

Gli interessati possono esercitare il diritto di accesso ai dati personali e gli altri diritti riconosciuti dalla legge, tra i quali il diritto di ottenere la rettifica o l'integrazione dei dati, la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco di quelli trattati in violazione di legge nonché il diritto di opporsi in tutto o in parte, per motivi legittimi, al loro trattamento.

Tali diritti possono essere fatti valere nei confronti del Titolare del trattamento, Banca d'Italia - Servizio Organizzazione -via Nazionale 91, 00184 ROMA, e-mail org.privacy@bancaditalia.it.

Il Responsabile della Protezione dei Dati per la Banca d'Italia può essere contattato presso via Nazionale 91, 00184 ROMA, o al seguente indirizzo e-mail: responsabile.protezione.dati@bancaditalia.it.

Gli interessati, qualora ritengano che il trattamento che li riguarda sia effettuato in violazione di legge, possono proporre reclamo al Garante per la protezione dei dati personali.

Resoconto della consultazione e prossimi passi

A conclusione della consultazione pubblica, la Banca d'Italia procederà all'analisi delle osservazioni e dei commenti ricevuti, nonché di ogni altra informazione rilevante, con l'obiettivo di elaborare i testi finali delle disposizioni, secondo quanto previsto, tra l'altro, dall'art. 6, comma 1, del [Provvedimento del 9 luglio 2019](#). Ferme restando le forme di pubblicazione previste dalla legge, i testi finali delle disposizioni verranno pubblicati, come di consueto, sul sito web della Banca d'Italia.

Con l’emanazione dei testi finali delle disposizioni oppure entro sessanta giorni dalla stessa, la Banca d’Italia darà conto, con apposito documento, della valutazione dei commenti esaminati ai fini della definizione del contenuto degli atti di regolazione adottati (“resoconto della consultazione”). Non sussiste un obbligo per la Banca d’Italia di fornire riscontro puntuale su ogni singolo commento; inoltre il resoconto della consultazione potrà essere redatto anche in forma sintetica. In relazione ai commenti ricevuti, la Banca d’Italia potrà anche valutare se ricorrere a ulteriori forme di confronto con i destinatari delle presenti disposizioni, in conformità con l’art. 3, comma 4, del richiamato [Provvedimento del 9 luglio 2019](#).

Premessa al documento di consultazione

1. Il quadro prudenziale europeo in materia di rischio di controparte

La disciplina prudenziale bancaria UE sul rischio di controparte è stata modificata dall'entrata in vigore del Regolamento 2019/876 ('CRR2') con l'obiettivo di consentire una misurazione più accurata dell'esposizione al rischio di controparte.

I tre approcci standardizzati previsti nel CRR per il calcolo dell'esposizione al rischio di controparte avevano da un lato (i metodi basati sull'esposizione originaria – OEM o sul valore di mercato – CEM) mostrato scarsa sensitività al rischio – a causa del limitato ricorso a dati di mercato – prevedendo un calcolo dell'esposizione eccessivamente semplificato, dall'altro (nel caso del metodo standardizzato – SA) risultavano troppo complessi da implementare e limitati nell'ambito di applicazione. Tali metodi non riconoscevano inoltre in modo adeguato la capienza delle garanzie reali e non incorporavano nelle calibrazioni l'elevato livello di volatilità degli strumenti derivati.

La principale¹ modifica del CRR2 in materia di rischio di controparte ha pertanto riguardato la sostituzione di tali approcci standardizzati, con l'introduzione, in ordine decrescente di complessità, del metodo standardizzato (di seguito 'SA-CCR') e di due metodologie semplificate: il metodo standardizzato semplificato (di seguito 'sSA-CCR') e il metodo dell'esposizione originaria rivisto (di seguito 'r-OEM'). Non viene invece modificato il metodo dei modelli interni.

Il metodo SA-CCR (artt. 274 e successivi) recepisce nell'Unione lo standard sul rischio di controparte definito dal Comitato di Basilea e prevede che il valore dell'esposizione² sia calcolato in funzione di diverse variabili, tra cui il valore di mercato del derivato e delle garanzie, la durata residua, il fattore di rischio sottostante.

Il metodo sSA-CCR (art. 281) è una versione semplificata del SA-CCR, progettata in applicazione del principio di proporzionalità per rendere il calcolo maggiormente accessibile alle istituzioni finanziarie con portafogli meno complessi. Rispetto al SA-CCR tale metodo prevede delle semplificazioni nei procedimenti di calcolo, richiedendo un numero minore di dati di input per determinare l'esposizione a rischio; il costo di questa semplificazione è dato da un minor beneficio riconosciuto alle garanzie.

Il metodo r-OEM (art. 282), il più semplice dei metodi previsti dal CRR2, prevede anch'esso un calcolo semplificato dell'esposizione, escludendo per ragioni prudenziali i benefici derivanti da eventuale collateral o diversificazione.

¹ Per completezza, si segnala che il CRR2 ha previsto anche delle modifiche al trattamento delle esposizioni verso le controparti centrali (CCP) differenziando il trattamento delle esposizioni verso CCP qualificate (QCCP) e lasciando immutato il trattamento delle esposizioni verso le CCP non qualificate. Il CRR2 ha anche rivisto i requisiti di fondi propri per le esposizioni risultanti dai suoi contributi al fondo di garanzia.

² Il valore dell'esposizione è dato da $\alpha \cdot (RC + PFE)$, dove:

RC (replacement cost) è il costo che il detentore del derivato dovrebbe sopportare per acquistare uno strumento con le medesime caratteristiche in caso di default della controparte;

PFE (potential future exposure) rappresenta l'esposizione potenziale che il detentore del derivato può avere in futuro prendendo in considerazione diversi fattori, fra cui la categoria di rischio del sottostante, la presenza di margini, garanzie e controparti centrali;

α è una costante (1,4) che rappresenta il grado di conservatività derivante dall'applicazione del SA-CCR a portafogli standard definiti dal BCBS.

Per poter utilizzare le due metodologie semplificate, il CRR2 ha previsto il rispetto di due soglie di materialità basate sulla dimensione del portafoglio in derivati, in termini assoluti e in rapporto al totale delle attività dell'intermediario³.

2. Estensione agli intermediari 106 del trattamento prudenziale del rischio di controparte previsto dal CRR2.

Si intende assoggettare, con data di decorrenza 1 ottobre 2024, gli intermediari 106 al regime prudenziale del rischio di controparte previsto per le banche. L'intervento è volto ad assicurare coerenza nel sistema in applicazione del principio di vigilanza equivalente tra banche e intermediari 106 ⁽⁴⁾ e a evitare distorsioni nel mercato che potrebbero derivare dall'applicazione di regole diverse per questi ultimi intermediari. L'allineamento è peraltro giustificato dalle seguenti ragioni: (i) le metodologie previste dal CRR2 permettono una misurazione maggiormente *risk-based* e (ii) il principio di proporzionalità sarebbe assicurato dalla gradualità dei metodi standardizzati.

A partire dal 1 luglio 2024 (data di riferimento della prima segnalazione 30 settembre) troverà applicazione [l'aggiornamento della normativa segnaletica in materia di fondi propri, rischio di credito e rischio di controparte](#)⁵. In materia di rischio di controparte, gli intermediari 106 valorizzeranno al momento solo alcuni template del nuovo modello segnaletico applicando le metodologie di calcolo antecedenti al CRR2, fino all'entrata in vigore delle nuove regole prudenziali di cui si propone l'estensione in questo documento di consultazione. A decorrere dal **1 ottobre 2024** (con data di riferimento della prima segnalazione fissata al 31 dicembre 2024) gli intermediari potranno quindi valorizzare i nuovi template del modello segnaletico coerentemente alle nuove regole prudenziali.

³ L'art. 273 CRR prevede un valore del portafoglio derivati (in bilancio e fuori bilancio) pari o inferiore a 300 milioni di euro e al 10% del totale attivo per poter utilizzare il metodo sSA-CCR; e un valore pari o inferiore a 100 milioni di euro e al 5% del totale attivo per poter utilizzare il metodo r-OEM.

⁴ In base al regime di vigilanza equivalente, gli intermediari 106 applicano le stesse regole prudenziali delle banche con alcuni adattamenti che tengono conto delle specificità operative di questi soggetti e del principio di proporzionalità. Per gli aspetti relativi alla misurazione e al controllo dei rischi, la Circolare n. 288/2015 "Disposizioni di vigilanza per gli intermediari finanziari" fa espresso rinvio alle disposizioni del Regolamento (UE) 2013/575 (Capital Requirements Regulation - CRR).

⁵ Nello specifico si tratta della versione 3.2 dello schema segnaletico Data Point Model (DPM) di cui all'Allegato 1 del Regolamento di esecuzione (UE) n. 451/2021.